

1
ORIGINALI



N. 294
N. 715
Reg. Sent. 08
Reg. Ric. 04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.715/2007, proposto da Turi Giuseppe, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli e Marco Ripamonti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Nunzio Rolandi in Milano, piazzale Bacone n.2;

contro

-Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Donatella Silvia e Maria Sorrenti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via della Guastalla n.8;

e nei confronti

dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ufficio regionale della Lombardia dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento datato 30/1/2007, con il quale il Comune di Milano ha

e

ordinato la sospensione dell'autorizzazione di pubblico esercizio per un giorno;

-ove occorra, del rapporto del Servizio Annonaria e commerciale del Comune di Milano e di ogni altro atto connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2008, la relazione del Primo Referendario Gianluca Bellucci;

Uditi ai preliminari i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal Comune di Milano in data 7/9/2001, riguardante locale costituito da due sale adibite a bar e ristorante, espone quanto segue.

Il giorno 21/12/2006 personale della Polizia Municipale ha accertato presso il pubblico esercizio gestito dall'esponente l'installazione di un apparecchio da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, T.U.L.P.S., di proprietà di Arabella Slot s.r.l., non rispondente alle caratteristiche di legge in quanto risultante bloccato in magazzino. E' seguito verbale di contestazione e ordine di sospensione dell'autorizzazione di pubblico esercizio rilasciata all'interessato.

Avverso tale provvedimento e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:

- 1) violazione dell'art.117, comma 2, lettera h, della Costituzione; violazione dell'art.110 T.U.L.P.S. e degli artt.54 e 107 del d.lgs. n.267/2000; incompetenza;
- 2) violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt.7 e 8 della legge n.241/1990; eccesso di potere per carenza o incompletezza di istruttoria;
- 3) violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; violazione dell'art.41 della Costituzione, degli artt.3, 5 e 9 della legge n.287/1991, degli artt.3 e 14 della L.R.n.30/2003, dell'art.110 T.U.L.P.S. e dell'art.3 della legge n.241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; sviamento;
- 4) violazione del principio di cooperazione tra le P.A.; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt.41 e 117 comma 2 lettera h della Costituzione; violazione dell'art.110 T.U.L.P.S. e dell'art.18 della legge n.689/1981; eccesso di potere per carenza di istruttoria;
- 5) violazione del principio di proporzionalità; violazione dell'art.3 della legge n.241/1990; violazione degli artt.3, 5 e 9 della legge n.287/1991, degli artt.3 e 14 della L.R.n.30/2003 e dell'art.110 T.U.L.P.S.; eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano.

Con ordinanza n.577, resa nella Camera di consiglio del 17 aprile 2007, è stata accolta in parte l'istanza cautelare.

All'udienza del 15 gennaio 2008 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La prima censura è incentrata sull'incompetenza del direttore del Settore Commercio del Comune di Milano, trattandosi secondo il ricorrente di provvedimento rientrante nelle attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo.

Il motivo è fondato.

Il potere sanzionatorio esercitato nel caso in questione, essendo attinente alla materia dell'ordine pubblico, è direttamente attribuito al Sindaco dall'art.110, comma 10, del R.D. n.773/1931. Il conferimento del potere de quo al Sindaco è ribadito dall'art.54 del d.lgs. n.267/2000, che affida al medesimo, quale ufficiale di governo, l'adozione degli atti che gli sono attribuiti da leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; il che non è contraddetto dall'art.107 del citato d.lgs.n.267/2000 che, nello stabilire le competenze dei dirigenti degli enti locali, fa salvo il predetto art.54 (TAR Lombardia, Milano, IV, 28/10/2004, n.5569; TAR Lazio, Roma, II, 19/7/2002, n.6522; TAR Sardegna, II, 23/2/2007, n.284).

La previsione legislativa della competenza del Sindaco ha trovato recente conferma nel testo dell'art.110 del R.D.n.773/1931 come sostituito dall'art.1, comma 545 della legge n.266/2005, il quale, nel modificare parzialmente le statuizioni della norma novellata, ha ribadito l'attribuzione al Sindaco stesso della potestà di sospendere le autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi.

Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbite le censure non esaminate.

Per l'effetto deve essere annullato l'impugnato provvedimento.

Le spese di giudizio, compresi gli onorari difensivi, determinate in euro 1.500 (millecinquecento), devono essere poste a carico del Comune di

Milano.

Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese tra ricorrente ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.715/2007, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Milano a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.500 (millecinquecento), a titolo di spese di giudizio comprensive di onorari difensivi. Spese compensate tra ricorrente ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2008, con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi

- Presidente

Gianluca Bellucci

- Primo Referendario est.

Ugo De Carlo

- Referendario

